

Trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età.

(Risoluzione del 14 gennaio 1993)

L'art. 16 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 503 attribuisce ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la facoltà di *permanere in servizio* per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto.

Il tenore attuale della disposizione e la sua "storia" rendono indiscutibile la sua applicabilità anche ai magistrati che, ancora in servizio nel periodo di tempo considerato dal decreto (dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 in poi), abbiano manifestato o avranno a manifestare l'intento di avvalersi di tale facoltà.

Il C.S.M. ha già avuto più volte occasione di esprimere le proprie riserve sull'efficacia e la ragionevolezza di una misura di tal fatta, specie in una fase $\text{\textcircled{D}}$ come l'attuale $\text{\textcircled{D}}$ contrassegnata dalla prospettiva di un'integrale copertura dei posti in organico per l'immissione in ruolo di un elevato numero di uditori giudiziari.

Le riserve si accentuano, poi, quando si consideri che il decreto non opera nessuna distinzione a seconda delle caratteristiche del servizio prestato al momento del (possibile) collocamento a riposo. Quindi appare indubbio che l'esercizio della facoltà *ex art. 16 cit.* da parte di magistrati, i quali occupino un posto direttivo o semidirettivo, implica il trattenimento sino ai 72 anni in *quell'ufficio*.

Si tratta di una soluzione in assoluto contrasto con le disposizioni di un recente decreto-legge (n. 275 del 30 aprile 1992), che stabilisca un limite di sei mesi al mantenimento, oltre i 70 anni di età, di un incarico direttivo, accogliendo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Appare necessaria, fermo il pieno rispetto dei principi contenuti nella legge di delegazione, una disciplina normativa che, *quanto meno*, differenzi le varie ipotesi, fissando un termine non superiore ai già ricordati sei mesi quando si tratti della prosecuzione dell'attività giudiziaria in un posto di ruolo direttivo e semidirettivo (garantendo la possibilità di proseguire l'attività giurisdizionale sino al compimento del settantaduesimo anno di età in un organismo collegiale).

È urgente l'approvazione di una modifica in tal senso dell'attuale normativa onde evitare gli effetti negativi, per un'efficiente organizzazione del servizio giudiziario, derivanti dall'impossibilità di provvedere ad un rinnovo degli incarichi dirigenziali (o semidirigenziali) al compimento da parte dei rispettivi titolari del 70° anno di età, tenuto conto $\text{\textcircled{D}}$ in particolare $\text{\textcircled{D}}$ della necessità di consentire l'accesso alle funzioni direttive o semidirettive a magistrati non molto anziani e di dare luogo, comunque, ad un più rapido avvicendamento nei suddetti incarichi anche nello spirito delle vigenti norme che consentono la c.d. reversibilità delle funzioni giudiziarie.

Si propone, pertanto, di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, affinché valutino la necessità di un'urgente modifica della vigente disciplina, quale introdotta dagli artt. 3 comma 1° lett. b) L. 23 ottobre 1992 n. 421 e 16 D.L. 30 dicembre 1992 n. 503, nei termini sopra indicati.